

Se detto Stato membro non utilizza le quantità prelevate entro il termine predetto, esso riversa, non appena possibile, i quantitativi non utilizzati mediante telex indirizzato alla Commissione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingenziale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate secondo le condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. PEPONIS